

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 112, DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II., E DEGLI ARTT. 47 E 48 DEL D.P.R. 554/1999, DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'OSPEDALE UNICO PER ACUTI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LAGONEGRO (PZ)

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Al conferimento dell'appalto, compiutamente descritto nel relativo capitolato speciale d'onori, si procederà mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con ricorso al criterio previsto dall'art. 82 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 (criterio del prezzo più basso), previa valutazione della congruità delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 e 87 del medesimo Decreto Legislativo.

ART. 2 – REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti giuridici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Le modalità di partecipazione di Raggruppamenti e Consorzi sono indicate all'art. 5.

I requisiti minimi che le imprese devono possedere per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

Requisiti Soggettivi:

1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.);
3. essere Organismi di controllo accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come Organismo di Ispezione di tipo A nello specifico settore "Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "Ispezioni sulla progettazione delle opere".

L'organismo non deve avere in corso e non deve avere avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione, individuati all'art. 1 del Capitolato d'Oneri, e non deve aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

Il riferimento temporale agli ultimi tre anni relativo alla mancanza di rapporti natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione deve intendersi computato sul comune calendario, a partire (a ritroso) dalla data di pubblicazione del bando.

L'organismo dovrà inoltre impegnarsi a non partecipare direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione esecutiva e, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Realizzazione nel quinquennio 2005/2009 di un fatturato per servizi di verifica non inferiore ad €376.000,00 al netto dell'IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E.. Il presente requisito non può essere riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Può, invece, essere riferito ad attività di verifica di progetti in linea generale e non esclusivamente di interventi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnica

Realizzazione nel quinquennio 2006/2010 di **almeno due** appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% dell'importo dei lavori oggetto di verifica (al netto dei costi della sicurezza per l'attuazione del P.S.C.) e di natura analoga all'appalto da affidare.

Per realizzazione si intende la conclusione del servizio, così come risulta dalla documentazione probatoria di cui al successivo art. 7.

Ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica, per servizi di verifica si intendono esclusivamente i servizi di verifica ai sensi dell'art. 30 della legge 190/94 e ss.mm. e ii. o ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006.

Sono esclusi, pertanto, i servizi di verifica svolti per finalità differenti da quelle sopra riportate.

Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

Allo scopo della determinazione del requisito di capacità tecnica l'importo dei lavori oggetto di verifica è pari ad €100.450.005,30, non comprensivo dei costi della sicurezza per l'attuazione del P.S.C., ed è suddiviso in classi e categorie come segue:

| Classe | Categoria | Importo dei lavori oggetto di verifica in Euro | Importo minimo dei lavori oggetto di verifica per ciascuno dei due servizi realizzati |
|--------|-----------|--|---|
| I | d | € 37.206.578,14 | I-d min = € 18.603.289,07 |
| I | g | € 24.499.438,43 | I-g min = € 12.249.719,22 |
| III | a | € 8.563.178,70 | III-a min = € 4.281.589,35 |
| III | b | € 12.104.336,16 | III-b min = € 6.052.168,08 |
| III | c | € 13.002.288,43 | III-c min = € 6.501.144,22 |
| IX | c | € 5.074.185,44 | IX-c min = € 2.537.092,72 |
| | TOTALE | € 100.450.005,30 | |

Si chiarisce che il possesso del requisito tecnico di almeno due servizi, ciascuno pari almeno al 50%, va soddisfatto con riferimento a ciascuna delle categorie e classifiche, per cui il concorrente può utilizzare anche più di due servizi svolti, ciascuno non necessariamente di importo complessivo superiore al 50% dell'importo complessivo dei lavori da verificare e non necessariamente comprendente tutte le categorie e classifiche, purché nell'ambito di tutti i servizi svolti sia soddisfatto il requisito dei due servizi di importo pari o superiore al minimo previsto con riferimento a ciascuna delle categorie e classifiche.

In definitiva il concorrente dovrà aver realizzato un numero n di servizi per la verifica di lavori i cui importi soddisfino i requisiti riportati in tabella seguente, utilizzando, per il soddisfacimento del requisito relativo al 1° e al 2° Servizio per ciascuna categoria e classifica, due a scelta degli n servizi svolti (e i due servizi scelti potranno anche non coincidere al variare delle categorie e classifiche).

| classifica e categoria di ciascun importo | 1° Servizio (S1) | 2° Servizio (S2) |
|---|----------------------|----------------------|
| I-d | I-d_S1 = I-d min | I-d_S2 = I-d min |
| I-g | I-g_S1 = I-g min | I-g_S2 = I-g min |
| III-a | III-a_S1 = III-a min | III-a_S2 = III-a min |
| III-b | III-b_S1 = III-b min | III-b_S2 = III-b min |
| III-c | III-c_S1 = III-c min | III-c_S2 = III-c min |
| IX-c | IX-c_S1 = IX-c min | IX-c_S2 = IX-c min |

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dovrà essere dichiarato in sede di gara e successivamente provato con la documentazione probatoria specificata all'art. 7 del presente disciplinare.

Si precisa che la circostanza che i quinquenni assunti a riferimento per il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica non coincidano (rispettivamente 2005/2009 e 2006/2010) è dettata dalla precisa esigenza di predeterminare con certezza il medesimo ambito temporale di riferimento per tutti i concorrenti. Non è pertanto ammesso, in sostituzione del periodo 2005/2009, il riferimento al periodo 2006/2010 per la dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria da parte dei concorrenti che abbiano già presentato la dichiarazione IVA relativa al fatturato dell'anno 2010.

ART. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione descritta di seguito, dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui ai punti 1 e 12 del bando di gara.

È ammessa la consegna sia a mezzo del servizio postale che di servizio di corriere autorizzato. È ammessa, altresì, la consegna a mano, nei giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima (riportando la data e l'ora della prima seduta di gara indicata al punto 13 del bando di gara).

Si precisa che il termine di ricezione delle offerte, di cui al punto 12 del bando di gara, nel caso di spedizione a mezzo di posta raccomandata, si riferisce alla consegna del plico al personale della Regione Basilicata incaricato del ritiro e che, per motivi organizzativi, la consegna dei plichi postali raccomandati al personale regionale incaricato avviene una sola volta al giorno entro le ore 9,00.

Negli altri casi il termine di ricezione delle offerte si riferisce alla consegna del plico all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, all'indirizzo di cui al punto 1 del Bando di Gara.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

NELLA BUSTA "A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)" DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- A) domanda di partecipazione** alla gara, (singolarmente o in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore, recante le generalità del sottoscrittore (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica - legale rappresentante o procuratore) e del concorrente (ragione sociale ed indirizzo sociale, comprensivo di recapito telefonico e fax, codice fiscale e partita IVA); nel caso in cui la domanda è sottoscritta da un procuratore, alla domanda va allegata la relativa procura in originale o copia conforme.
- B) le seguenti dichiarazioni sostitutive** rese in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- B1) dichiarazione** resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione dichiara:
- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione nei propri riguardi;
 - b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e comunque non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure, in alternativa
indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (*in tale dichiarazione alternativa il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*)
 - d) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
oppure, in alternativa

che l'impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ma è trascorso oltre un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la violazione è stata rimossa;

- e) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
- g) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- h) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- j) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
- k) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure, in alternativa

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o di essersi trovato nelle condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo quanto emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

- n) che l'impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa

che l'impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa

che l'impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- B2)** dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione elenca:
- a) tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 163/2006 (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza, direttore tecnico, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) indicandone, per ciascuno, le generalità complete e la qualità rivestita (titolare/socio/direttore tecnico/amministratore);
 - b) tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, indicandone, per ciascuno, le generalità complete e la qualità rivestita (titolare/socio/direttore tecnico/amministratore);
- B2.1)** *(solo nel caso in cui nei confronti dei soggetti indicati al punto B.2.b). ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)* dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione dichiara che vi è stata completa ed effettiva dissociazione da parte dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti elencati nella dichiarazione di cui al punto B.2.b), per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- B3)** dichiarazioni sostitutive rese in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le quali ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (inclusi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando), diversi dal soggetto che ha reso la dichiarazione di cui al punto B1), dichiara:
- a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e comunque non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure, in alternativa
indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione *(in tale dichiarazione alternativa il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)*
 - c) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure, in alternativa
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o di essersi trovato nelle condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo quanto emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

le dichiarazioni di cui al presente punto B.3), in alternativa, possono essere rese, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, dal medesimo soggetto che ha reso la dichiarazione di cui al punto B1), con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006;

- B4)** dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione dichiara che l'impresa non si trova nelle situazioni di esclusione previste dall'art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001;
- B5)** dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione dichiara che l'impresa è in possesso di un Certificato di Accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A nello specifico settore "Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "Ispezioni sulla progettazione delle opere", da parte di enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- B6)** dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione dichiara che l'impresa è in possesso del requisito economico-finanziario richiesto dal Bando di Gara, specificando l'importo del fatturato relativo al quinquennio 2005/2009 (o a periodo più breve, contenuto nel suddetto quinquennio) esclusivamente riferito ad attività di verifica;
- B7)** dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione dichiara di aver svolto i servizi che concorrono a documentare il possesso del requisito tecnico richiesto dal Bando di Gara, specificando, per ciascun servizio:
- l'oggetto, il Committente e la data della conclusione di ciascun servizio di verifica, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010.
 - l'importo dei lavori oggetto di verifica, suddiviso in classi e categorie secondo la suddivisione prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
 - che trattasi di servizi di verifica ai sensi dell'art. 30 della legge 190/94 e ss.mm. e ii. o ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006;
- B8)** dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione dichiara :
- a) di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato d'oneri, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

- b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta o influire sulla esecuzione del servizio e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- c) che l'impresa non ha in corso e non ha avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione e non ha partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello e si impegna a non partecipare direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione esecutiva;

C) dichiarazione con la quale il sottoscrittore della domanda di partecipazione indica il nominativo e le generalità complete del Coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'art. 5 del Capitolato d'Oneri, individuato nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale; La medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da eventuali imprese in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, e deve indicare il medesimo soggetto.

D) garanzia a corredo dell'offerta pari ad € 3.760,00 corrispondente al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; in tal caso occorre allegare alla fidejussione copia conforme all'originale della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, autenticata anche con le forme previste dall'art. 19 e 19 bis del DPR 445/2000.

La fideiussione dovrà:

- avere validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte;
- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa;

La cauzione provvisoria verrà svincolata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio la fidejussione deve essere unica e deve essere prestata con le modalità previste dal successivo art. 5.

E) impegno - ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - di un fideiussore, tra quelli previsti dal citato art. 75, comma 3 (banca, assicurazione, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o di Consorzio l'impegno deve essere unico e deve essere prestato con le modalità previste dal successivo art. 5.

- F) **attestazione di avvenuto pagamento** da parte del concorrente del contributo di €20,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione 3 novembre 2010 della medesima Autorità; il pagamento deve essere effettuato esclusivamente secondo le istruzioni operative in vigore pubblicate sul sito web dell'Autorità.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) da indicare nella causale del versamento è quello indicato al punto 20 del bando di gara

NELLA BUSTA “B (OFFERTA ECONOMICA)” DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE:

Offerta economica costituita da **dichiarazione** sottoscritta, a pena di esclusione, dal medesimo soggetto che ha presentato la domanda di partecipazione, contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere, resa su carta legale o resa tale mediante applicazione di marca da bollo da €14,62.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta economica dovrà, a pena di esclusione:

- per il Raggruppamento non ancora costituito: essere congiunta e cioè sottoscritta dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione per ciascuno dei costituenti il Raggruppamento;
- per il Raggruppamento già costituito: essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione per conto dell'impresa mandataria;

In caso di Consorzi dovrà l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione.

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO

Qualora, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente si avvalga dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico di altri soggetti, nonché, eventualmente, del possesso della Certificazione di Accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A nello specifico settore e per la specifica tipologia ispettiva richiesti, deve presentare, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2, pena l'esclusione dalla gara, anche la seguente documentazione da inserire, a pena di esclusione, nella BUSTA “A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)”:

- a) dichiarazione resa dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, attestante l'avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica necessari per la partecipazione alla gara, nonché, eventualmente, del possesso della Certificazione di Accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A nello specifico settore “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere”, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il legale rappresentante (o procuratore, allegando alla dichiarazione la procura in originale o copia conforme) dell'impresa ausiliaria, dichiara:
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del presente disciplinare; detti requisiti vanno indicati analiticamente nelle dichiarazioni sostitutive, riproducendo il contenuto delle dichiarazioni riportate nell'elenco della documentazione amministrativa ai precedenti punti da B1) a B5); la dichiarazione di cui alla lettera B.3) potrà essere resa, in alternativa, dal medesimo dichiarante o da ciascuno dei soggetti interessati;
 - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dei quali l'impresa ausiliata dichiara di avvalersi;
 - di obbligarsi a verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con uno degli altri concorrenti alla gara;
 - di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato d'oneri, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
 - che l'impresa non ha in corso e non ha avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione e non ha partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello e si impegna a non partecipare direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione esecutiva;
- c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera c) il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il contratto di cui alla presente lettera c), a pena di esclusione, dovrà riportare in maniera chiara che la società ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata per l'intera durata dell'appalto gli elementi, specificamente indicati, (quali le risorse, i mezzi, le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative, etc.) direttamente collegati ai requisiti tecnici, economico-finanziari o al possesso della certificazione di Accreditamento come Organismo di Ispezione, "concessi" all'impresa ausiliata.

Si precisa che nel caso in cui l'avvalimento sia riferito ai soli requisiti di capacità tecnica e/o economico-finanziaria di cui all'art. 2, sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti, dovranno comunque essere in possesso della Certificazione di Accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A nello specifico settore "Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "Ispezioni sulla progettazione delle opere".

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

Non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti.

Tutte le dichiarazioni di avalimento verranno trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come prescritto dall'art. 49, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Il concorrente verrà informato circa le comunicazioni inoltrate all'Autorità.

ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ULTERIORI DISPOSIZIONI A CUI ATTENERSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (raggruppamenti temporanei di Imprese e Consorzi) ovvero di partecipare a più Raggruppamenti di Imprese o Consorzi pena l'esclusione dalla gara.

Raggruppamenti temporanei di imprese

E' ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

I **requisiti soggettivi** di cui all'art. 2 devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Il requisito riferito alla **capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 2 può essere assolto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento; la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50%, la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti, nella misura minima del 10% per ciascuna di esse.

La quota di possesso del requisito della capacità economico-finanziaria è espressa come rapporto tra il fatturato del singolo raggruppato, rispetto al fatturato globale richiesto.

Il requisito riferito alla **capacità tecnica** di cui all'art. 2 può essere assolto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento; la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50%, la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti, nella misura minima del 10% per ciascuna di esse.

Si chiarisce che il **possesso del requisito in forma cumulativa** del requisito tecnico corrisponde ad aver realizzato n servizi per la verifica di lavori i cui importi soddisfino i requisiti riportati in tabella seguente, utilizzando, per il soddisfacimento del requisito relativo al 1° e al 2° Servizio per ciascuna categoria e classifica, due a scelta degli n servizi svolti (e i due servizi scelti potranno anche non coincidere al variare delle categorie e classifiche):

| 1° Servizio (S1) | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| categoria e classifica di ciascun importo | 1° raggruppato (mandatario) | 2° raggruppato | n-esimo raggruppato | Requisito da garantire |
| I-d | I-d_1_S1 | I-d_2_S1 | I-d_n_S1 | I-d_totale_S1 = I-d min |
| I-g | I-g_1_S1 | I-g_2_S1 | I-g_n_S1 | I-g_totale_S1 = I-g min |
| III-a | III-a_1_S1 | III-a_2_S1 | III-a_n_S1 | III-a_totale_S1 = III-a min |
| III-b | III-b_1_S1 | III-b_2_S1 | III-b_n_S1 | III-b_totale_S1 = III-b min |
| III-c | III-c_1_S1 | III-c_2_S1 | III-c_n_S1 | III-c_totale_S1 = III-c min |
| IX-c | IX-c_1_S1 | IX-c_2_S1 | IX-c_n_S1 | IX-c_totale_S1 = IX-c min |

| 2° Servizio (S2) | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| categoria e classifica di ciascun importo | 1° raggruppato (mandatario) | 2° raggruppato | n-esimo raggruppato | Requisito da garantire |
| I-d | I-d_1_S2 | I-d_2_S2 | I-d_n_S2 | I-d_totale_S2 = I-d min |
| I-g | I-g_1_S2 | I-g_2_S2 | I-g_n_S2 | I-g_totale_S2 = I-g min |
| III-a | III-a_1_S2 | III-a_2_S2 | III-a_n_S2 | III-a_totale_S2 = III-a min |
| III-b | III-b_1_S2 | III-b_2_S2 | III-b_n_S2 | III-b_totale_S2 = III-b min |
| III-c | III-c_1_S2 | III-c_2_S2 | III-c_n_S2 | III-c_totale_S2 = III-c min |
| IX-c | IX-c_1_S2 | IX-c_2_S2 | IX-c_n_S2 | IX-c_totale_S2 = IX-c min |

dove:

- per "I-d_iS1" si intende l'importo relativo alla classifica "I", categoria "d" realizzato dal concorrente "i-esimo" nell'ambito del servizio scelto per il soddisfacimento del requisito relativamente al servizio "S1", e così di seguito con evidente simbologia;
- I-d_{totale}S1 = Σ_i (I-d_iS1) per i = 1, 2, ..., n, e così di seguito, con evidente simbologia;

Si chiarisce, altresì, che la **quota di possesso del requisito tecnico del raggruppato i-esimo Qi** (la cui percentuale deve essere almeno pari al 50% e al 10% rispettivamente da parte del mandatario e di ciascun mandante) è definita e calcolata come segue:

- 1) si calcola la quota di possesso del requisito del raggruppato i-esimo per ciascuna categoria e classifica e per ciascuno dei due servizi, come segue, ponendola pari a 100 se la stessa risulta = 100:
 - $Q_i(I-d_i S1) \% = I-d_i S1 / I-d \text{ min} * 100 (= 100\%)$
 - $Q_i(I-d_i S2) \% = I-d_i S2 / I-d \text{ min} * 100 (= 100\%)$
 - $Q_i(I-g_i S1) \% = I-g_i S1 / I-g \text{ min} * 100 (= 100\%)$
 - $Q_i(I-g_i S2) \% = I-g_i S2 / I-g \text{ min} * 100 (= 100\%)$
 e così di seguito, con evidente simbologia

2) si calcola la quota di possesso del requisito del raggruppato i-esimo per ciascuna categoria e classifica, per l'insieme dei due servizi, come segue;

$$- Q_i(I-d_i) \% = [Q_i(I-d_i_S1) \% / 2 + Q_i(I-d_i_S2) \% / 2] (= 100\%)$$

$$- Q_i(I-g_i) \% = [Q_i(I-g_i_S1) \% / 2 + Q_i(I-g_i_S2) \% / 2] (= 100\%)$$

e così di seguito, con evidente simbologia

3) la quota di possesso del requisito del raggruppato i-esimo Q_i complessiva (cioè riferita all'insieme delle categorie a classifiche e all'insieme dei due servizi) si calcola come media pesata delle quote riferite alle singole categorie e classifiche, calcolate come al punto precedente, assumendo come pesi i rapporti tra l'importo dei lavori da verificare di ciascuna categoria e classifica e l'importo totale dei lavori.

In simboli:

$$Q_i = Q_i(I-d_i)*P(I-d) + Q_i(I-g_i)*P(I-g) + Q_i(III-a_i)*P(III-a) + Q_i(III-b_i)*P(III-b) + Q_i(III-c_i)*P(III-c) + Q_i(IX-c_i)*P(IX-c)$$

essendo $P(I-d)$, $P(I-g)$, ecc. i pesi definiti come in tabella:

| Importo dei lavori da verificare | Pesi |
|----------------------------------|------------------------------------|
| I-d = € 37.206.578,14 | $P(I-d) = I-d / \text{Totale}$ |
| I-g = € 24.499.438,43 | $P(I-g) = I-g / \text{Totale}$ |
| III-a = € 8.563.178,70 | $P(III-a) = III-a / \text{Totale}$ |
| III-b = € 12.104.336,16 | $P(III-b) = III-b / \text{Totale}$ |
| III-c = € 13.002.288,43 | $P(III-c) = III-c / \text{Totale}$ |
| IX-c = € 5.074.185,44 | $P(IX-c) = IX-c / \text{Totale}$ |
| Totale = € 100.450.005,30 | |

Con le definizioni sopra riportate, deve pertanto essere, a pena di esclusione:

$$Q_1 = 50\% \text{ per il mandatario (i=1)}$$

$$Q_i = 10\% \text{ per gli altri raggruppati (con } i = 2, \dots, n)$$

La percentuale di possesso di ciascuno dei due requisiti (capacità economico-finanziaria e tecnica) dovrà inoltre essere, a pena di esclusione, almeno pari alla percentuale di partecipazione al raggruppamento, che dovrà potersi desumere dalla documentazione presentata, secondo quanto specificato ai punti seguenti.

Con riferimento alla documentazione di gara di cui all'art. 3 da inserire nella BUSTA "A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)" occorrerà attenersi a quanto di seguito specificato:

La domanda di partecipazione di cui alla lettera A):

- per il Raggruppamento non ancora costituito va sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti costituenti il Raggruppamento

- per il Raggruppamento già costituito va sottoscritta dal solo mandatario, con specificazione della partecipazione in raggruppamento temporaneo e indicazione delle imprese costituenti il raggruppamento

Nel caso di Raggruppamento di imprese non ancora costituito alla domanda devono essere altresì essere allegata, a pena di esclusione:

- dichiarazione con cui le imprese raggruppande si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (da indicare nella dichiarazione medesima) qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- dichiarazione indicante le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento.

Nel caso di Raggruppamento di imprese già costituito alla domanda deve altresì essere allegata copia del relativo atto costitutivo in originale o copia conforme. In tal caso l'atto costitutivo deve contenere, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa.

L'obbligo di cui all'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 163/2006, deve intendersi assolto con l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento con le modalità sopra riportate (mediante dichiarazione delle imprese raggruppande, nel caso di raggruppamento non ancora costituito, o secondo quanto riportato nell'atto costitutivo, nel caso di raggruppamento già costituito), in quanto l'appalto non prevede prestazioni secondarie.

Le dichiarazioni cui all'art. 3 lettere B), a pena di esclusione, vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande.

La dichiarazione cui all'art. 3 lettera C): nel caso di raggruppamento non ancora costituito va resa, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese raggruppande, nel caso di raggruppamento già costituito va resa dal solo mandatario.

La polizza fideiussoria di cui alla lettera D), anche se sottoscritta soltanto dalla mandataria, deve essere intestata al raggruppamento temporaneo, ancorché non ancora costituito. Nel caso in cui la fidejussione sia di importo ridotto del 50%, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, autenticata anche con le forme previste dall'art. 19 e 19 bis del DPR 445/2000, riferita a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

L'impegno di cui alla lettera E) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. deve essere riferito al raggruppamento temporaneo, ancorché non ancora costituito.

Consorzi

E' ammessa la partecipazione di Consorzi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; ai consorzi ordinari di concorrenti si applica quanto previsto per i raggruppamenti temporanei.

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

Il requisito soggettivo di cui all'art. 2 deve essere posseduto sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio.

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 2 può essere assolto cumulativamente dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio.

Il requisito di capacità tecnica di cui all'art. 2 può essere assolto cumulativamente dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi, nel senso già precisato a proposito dei raggruppamenti temporanei, senza però l'obbligo del possesso di una quota minima del requisito da parte di ciascuna consorziata.

Con riferimento alla documentazione di gara di cui all'art. 3 da inserire nella BUSTA "A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)" occorrerà attenersi a quanto di seguito specificato:

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o dal procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge e in tal caso e in tal caso va allegata la relativa procura in originale o copia conforme.

Alla domanda va altresì allegata, a pena di esclusione, dichiarazione contenente l'indicazione di tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio.

Inoltre:

- le dichiarazioni di cui all'art. 3 lettere B) dovranno essere rese, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge del consorzio e di tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- la dichiarazione di cui all'art. 3 lettera C) dovrà essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge del consorzio;
- la cauzione provvisoria e l'impegno di cui all'art. 3 lettere D) ed E) dovranno essere unici e dovranno essere prestati per il Consorzio;
- dovrà essere allegata copia del relativo atto costitutivo del Consorzio in originale o copia conforme.

In caso di Consorzio costituendo valgono le disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di impresa non ancora costituiti.

Art. 6 - UTILIZZO DI MODULI PREDISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive necessarie alla partecipazione alla gara è possibile utilizzare i moduli predisposti dall'Amministrazione.

Nei moduli predisposti sono state inserite anche le parti non oggetto di dichiarazione sostitutiva, quali la domanda di partecipazione e la dichiarazione di cui all'art. 3, lettera C).

L'utilizzo di tali moduli è facoltativo; in caso di dichiarazioni rese con modalità diversa sarà comunque necessario, a pena di esclusione, riportare il contenuto sostanziale della domanda e delle dichiarazioni indicato dal disciplinare di gara.

Elenco dei moduli predisposti:

- Modello A): domanda e dichiarazioni per concorrente singolo;
- Modello B): dichiarazioni sostitutive per i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (dichiarazioni previste all'art. 3, lettera B3) del disciplinare di gara)
- Modello C.1): domanda per raggruppamenti di imprese non ancora costituiti;
- Modello C.2): domanda per raggruppamenti di imprese già costituiti;
- Modello C.3): dichiarazioni per concorrenti in raggruppamento temporaneo;
- Modello D.1): domanda e dichiarazioni per Consorzi;
- Modello D.2): dichiarazioni per imprese consorziate;
- Modello E): dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (in caso di ricorso all'avvalimento).

ART. 7 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nella prima seduta di gara fissata per il giorno e l'ora indicati al punto 13 del Bando di Gara il Responsabile del Procedimento procederà in seduta pubblica, presso la sede del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità C/so Garibaldi, 139 - 85100 Potenza - Direzione Generale, 3° piano, alle operazioni di ammissione alla procedura aperta, alle quali potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

In tale seduta il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura dei plichi pervenuti nei termini e con le modalità prescritte dal bando e dal disciplinare di gara, delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e all'esame dei documenti ivi contenuti.

Procederà quindi alla individuazione dei concorrenti ammessi alla gara, previa verifica:

- della completezza della documentazione e della sua conformità a quanto richiesto dal bando e dal disciplinare di gara;
- del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico-finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata; per i raggruppamenti temporanei, in particolare, sarà verificata la compatibilità tra le percentuali di partecipazione al raggruppamento indicate nella domanda di partecipazione o nell'atto costitutivo e le percentuali di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.

Terminata l'ammissione dei concorrenti si procederà a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., un numero di concorrenti pari al 10% di quelli ammessi arrotondato all'unità superiore i quali dovranno comprovare **nel termine perentorio di 10 gg. dalla data della richiesta** – che verrà inviata tramite fax - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.

Dell'esito della prima seduta di gara verrà contestualmente redatto Verbale dal quale risultino i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi, con indicazione della relativa motivazione, e l'esito del sorteggio pubblico.

Il R.U.P. curerà la richiesta ai concorrenti sorteggiati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica presentando la seguente **documentazione probatoria**:

per la capacità economico-finanziaria:

copia conforme all'originale, autenticata anche con le forme previste dall'art. 19 e 19 bis del DPR 445/2000, della seguente documentazione:

1. dichiarazioni annuali IVA o imposta equivalente in ambito U.E. relative ai fatturati del quinquennio 2005/2009 (o a periodo più breve, contenuto nel suddetto quinquennio), con le relative ricevute di presentazione;
2. fatture relative alle attività di verifica specificate all'art. 2 del presente disciplinare, dalle quali, complessivamente, si evinca il raggiungimento del fatturato dichiarato dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara;
3. stralci dei registri IVA comprendenti le parti in cui sono annotate sia tutte le fatture di cui al punto precedente, sia l'importo di ciascuna liquidazione annuale, che deve corrispondere all'importo della dichiarazione IVA di cui al precedente punto 1;

per la capacità tecnica:

a) se il servizio è stato prestato a favore di privati, dichiarazione (in originale o copia conforme all'originale) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data di conclusione del servizio;

b) se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni, certificato (in originale o copia conforme all'originale) con indicazione di oggetto, importo e data di conclusione del servizio rilasciato e vistato dall'amministrazione stessa.

In entrambi i casi a) e b) di cui sopra per servizi di verifica si intendono esclusivamente i servizi di verifica ai sensi dell'art. 30 della legge 190/94 e ss.mm. e ii. o ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006, di natura analoga all'appalto da affidare, per cui le dichiarazioni o certificazioni di avvenuta esecuzione devono specificare:

- che trattasi di servizi di verifica ai sensi dell'art. 30 della legge 190/94 e ss.mm. e ii. o ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006;
- l'importo dei progetti oggetto di verifica, suddiviso in classi e categorie secondo la suddivisione prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

Per servizio di verifica prestato, in ogni caso, si intende un servizio che risulti concluso, secondo quanto risultante dal certificato rilasciato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010.

Nel caso di concorrenti che si avvalgono dei requisiti di un'impresa ausiliaria, la richiesta di documentazione probatoria verrà inviata al concorrente, che avrà quindi l'onere di produrre anche la documentazione probatoria dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la richiesta di documentazione probatoria verrà inviata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di raggruppamento già costituito la richiesta verrà inviata al solo mandatario, che avrà quindi l'onere di produrre anche la documentazione probatoria delle imprese mandanti e delle eventuali imprese ausiliarie.

Nel caso di consorzi la richiesta di documentazione probatoria verrà inviata solo al consorzio, che avrà quindi l'onere di produrre anche la documentazione probatoria delle imprese consorziate.

Qualora tale prova non sia fornita entro il termine perentorio stabilito ovvero non confermi le dichiarazioni rese, il R.U.P. procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per le sanzioni del caso. Il concorrente verrà informato circa le comunicazioni inoltrate all'Autorità.

Si avverte che il termine di 10 giorni per la presentazione della documentazione probatoria dei concorrenti sorteggiati è perentorio, per cui il concorrente è tenuto a preconstituire detta documentazione in tempo utile per non incorrere nella comminatoria dell'esclusione.

Dell'esito della verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti sorteggiati verrà data informazione nel corso della seconda seduta, fissata per la data indicata al punto 13 del bando di gara.

Nella seconda seduta di gara il R.U.P., sulla base delle risultanze della verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, procederà all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei concorrenti ammessi, quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti medesimi, alla lettura dei ribassi offerti e all'esclusione delle eventuali offerte economiche formulate in maniera non conforme a quanto richiesto dal disciplinare e dal bando di gara.

Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, l'Amministrazione procederà ad accertare, anche sulla base delle dichiarazioni rese in merito alla esistenza di eventuali situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, se le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In caso di accertata imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale saranno escluse entrambe le offerte.

Il R.U.P. procederà quindi alla formulazione della graduatoria delle offerte economiche ammesse e all'**aggiudicazione provvisoria** al concorrente che ha offerto il massimo ribasso.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiori a cinque, in conformità al disposto dell'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il R.U.P. procederà quindi al calcolo della soglia di anomalia, corrispondente al valore della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia le medie verranno calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; inoltre le offerte con ribassi uguali saranno inserite nell'elenco delle offerte ammesse senza l'osservanza di alcun ordine ed esse, nel "taglio delle ali" e nei calcoli delle "medie" saranno considerate singolarmente.

A conclusione della seconda seduta di gara verrà redatto Verbale dal quale risulti l'aggiudicatario provvisorio, la graduatoria delle offerte ammesse e i concorrenti la cui offerta risulti pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per la valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, l'Amministrazione richiederà al concorrente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle cinque migliori offerte.

Qualora l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, l'Amministrazione richiederà all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi dell'art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06.

All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica in contraddittorio.

A conclusione del sub-procedimento di valutazione della congruità delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, previa redazione da parte del R.U.P. del **Verbale conclusivo** contenente anche tutte le informazioni di cui all'art. 78 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti che risultavano ammessi al termine della seconda seduta di gara verranno singolarmente e contemporaneamente informati - a mezzo fax -, dell'esito di tale valutazione e della conseguente **conferma dell'aggiudicatario provvisorio** ovvero del nuovo aggiudicatario provvisorio e della nuova graduatoria.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque non si procederà al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso l'Amministrazione potrà comunque valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, seguendo il medesimo sub-procedimento di valutazione della congruità delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.

ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E DEL CONCORRENTE CHE SEGUE IN GRADUATORIA

Qualora l'aggiudicatario provvisorio e il concorrente che segue in graduatoria, risultanti dal verbale della seconda seduta di gara, non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati in sede di gara, gli stessi verranno invitati dall'Amministrazione, – tramite fax - entro 10 gg. dalla seconda seduta di gara, a presentare la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; la medesima richiesta verrà inoltrata entro 10 giorni dalla redazione del verbale conclusivo di cui all'art. 7, ove dal medesimo risulti un diverso aggiudicatario provvisorio e/o concorrente che segue in graduatoria.

L'Aggiudicatario provvisorio sarà inoltre invitato a presentare, insieme alla documentazione probatoria di cui sopra, la documentazione necessaria ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi.

Valgono al proposito le medesime specificazioni di cui all'art. 7 relative al contenuto della documentazione probatoria e ai soggetti destinatari della richiesta.

Qualora tale prova non sia fornita entro il termine stabilito ovvero non confermi le dichiarazioni rese, l'Amministrazione invierà tramite fax un sollecito al concorrente affinché adempia in un termine perentorio; il mancato rispetto di detto termine perentorio comporterà l'esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta.

L'insussistenza dei predetti requisiti verrà comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così come previsto nella determinazione n. 1/2008 del 10.01.2008 dell'Autorità stessa, affinché ne venga fatta menzione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Gli operatori economici verranno informati circa le comunicazioni inoltrate all'Autorità.

La verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 verrà effettuata anche attraverso la consultazione del citato casellario informatico nonché mediante gli accertamenti disposti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto provvisoriamente aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione provvisoria, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno ed eventuale diniego di partecipazione a gare future.

Al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnica del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnica del concorrente che segue in graduatoria, verrà approvata l'aggiudicazione provvisoria e dichiarata **l'aggiudicazione definitiva**.

Dichiarata l'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, che sarà fissato dall'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 15 gg, presentando:

- a) la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006;

- b) la polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, di cui all'art. 8 del Capitolato d'Oneri;
- c) *(qualora aggiudicatario risultasse un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese)*, l'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto secondo le modalità sancite dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- d) certificato in originale di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. contenente la dicitura antimafia, in data non anteriore a sei mesi dalla data fissata per la stipula del contratto;

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di mancata stipulazione del contratto per ritardo imputabile all'aggiudicatario, previo invito alla stipula entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla revoca dell'aggiudicazione e all'applicazione del medesimo procedimento previsto in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui il contratto di appalto non possa essere stipulato dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, la persona designata per la stipulazione dovrà presentarsi con idonea procura rilasciata in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

L'Amministrazione potrà comunque procedere, per motivi di pubblico interesse, alla revoca dell'Aggiudicazione Definitiva non dando seguito alla stipulazione del contratto, senza che all'aggiudicatario spetti alcun indennizzo. A tale scopo deve intendersi rientrante tra i motivi di pubblico interesse la circostanza che l'Amministrazione decida di non procedere all'approvazione del Progetto Definitivo.

ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI

Con riferimento all'offerta economica, in caso di discrepanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione, a meno che la discrepanza sia evidentemente attribuibile ad un mero errore materiale e sia pertanto chiaramente e univocamente individuabile il valore offerto.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate o in aumento.

Nel caso in cui sia necessario invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente verrà comunque ammesso, con l'obbligo di presentare quanto richiesto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta che verrà formulata dall'Amministrazione – a mezzo fax - contestualmente alla richiesta della documentazione probatoria ai concorrenti sorteggiati. Il mancato rispetto del termine perentorio sopra assegnato comporterà l'esclusione del concorrente e la segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. A tale fine non potrà essere oggetto di integrazione documentale quanto prescritto dal bando e dal disciplinare "a pena di esclusione", dovendosi intendere tali prescrizioni riferite ad "elementi essenziali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006, così come modificato dal II art. 2, comma 2, lettera d) del D.L. 70/2001.

Possono, tra l'altro, essere oggetto di integrazione documentale:

- la presentazione dell'originale o di copia conforme all'originale della procura, nel caso di firma da parte di un procuratore, a condizione che la procura successivamente presentata risulti comunque già esistente alla data di sottoscrizione del documento (domanda/offerta/dichiarazione) presentato in sede di gara;
- la presentazione dell'originale o di copia conforme all'originale dell'atto costitutivo di raggruppamento già costituito, a condizione che l'atto successivamente presentato risulti comunque già esistente alla data della sottoscrizione dei documenti di gara da parte del mandatario;
- la presentazione dell'originale o di copia conforme all'originale dell'atto costitutivo del Consorzio a condizione che l'atto successivamente presentato risulti comunque già esistente alla data della sottoscrizione dei documenti di gara da parte del rappresentante del consorzio;
- la presentazione della copia conforme all'originale della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai fini della presentazione di una polizza di importo, ridotto del 50%, a condizione che il possesso della certificazione di qualità risulti comunque già esistente alla data di stipulazione della polizza;
- l'attestazione di pagamento del contributo spettante all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel solo caso in cui sia comunque allegata l'attestazione di avvenuto pagamento in favore dell'AVCP per l'importo corretto, ma con modalità diverse da quelle previste dalla medesima AVCP e dal presente disciplinare;

L'eventuale richiesta di documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, come pure l'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, verrà inviata a mezzo fax al numero indicato nella domanda di partecipazione. In caso di mancato funzionamento della trasmissione a mezzo fax, documentato dal rapporto trasmissione, la richiesta verrà inoltrata con qualunque altro mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento della richiesta medesima e il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione della documentazione probatoria decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta; in tale ultimo caso, ove la documentazione probatoria dovesse pervenire entro il termine perentorio richiesto, ma non in tempo utile per lo svolgimento della seconda seduta di gara, la medesima seduta sarà aggiornata, con fissazione di un nuovo termine comunicato a tutti i concorrenti ammessi alla seduta medesima.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La mancata idonea sigillatura del plico contenente le Buste "A" e "B" o delle medesime Buste "A" e "B" comporterà l'esclusione dalla gara. Per idonea sigillatura si intende l'apposizione di un timbro e/o ceralacca e/o nastro adesivo sui lembi di chiusura o altro sistema, che assicurino l'autenticità e l'inviolabilità della chiusura originaria.

Le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara aventi valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere accompagnate da copia fotostatica (non autenticata) di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

A tale scopo si rammenta l'esistenza di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, la conseguente denuncia penale per falsa dichiarazione, l'eventuale diniego di partecipazione a gare future, la decadenza dall'aggiudicazione e aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, nonché l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

Ai fini del contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste, all'art. 3, punto B.1) del presente disciplinare si specifica quanto segue:

- ai fini della dichiarazione di cui alla lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- ai fini della dichiarazione di cui alla lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
- ai fini della dichiarazione di cui alla lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, del D. Lgs., n. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, del medesimo Decreto il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I requisiti di cui all'art. 2 possono essere attestati tramite dichiarazioni ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. unicamente da parte dei soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000, mentre ai soggetti che non hanno sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea si applica l'art. 3, commi 2-3-4, del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. In tal caso, qualora la documentazione prodotta per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia difforme rispetto alle previsioni del citato art. 3, commi 2-3-4, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., tale circostanza comporterà l'esclusione dalla gara.

Per le imprese che non hanno sede in Italia il rinvio alle norme nazionali, per il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni vigenti nello stato estero in cui le stesse sono stabilite.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 1/2008 del 10.01.2008, le esclusioni dalla gara - per i casi previsti dalla medesima determinazione - saranno comunicate all'Autorità stessa affinché ne venga fatta menzione nel casellario informatico istituito presso l'Osservatorio. Gli operatori economici verranno informati circa le comunicazioni inoltrate all'Autorità.

ART. 10 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Saranno accettate richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del bando, del presente disciplinare di gara e del Capitolato d'Oneri presentate entro il termine perentorio del 20.06.2011. Dopo tale data l'Amministrazione non prenderà in considerazione il chiarimento richiesto. Le richieste scritte di chiarimenti o di informazioni dovranno essere indirizzate a mezzo fax al R.U.P. n. fax 0971 668550.

Le domande inoltrate e le risposte saranno messe a disposizione sul sito regionale www.basilicatanet.it (/Giunta/Dipartimento Infrastrutture e OO.PP.) entro la data del 22.06.2011.

Potenza, 31.05.2011

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Guido Cirigliano